

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(d.Lvo 15.11.1993 n. 507)

INDICE

TITOLO PRIMO

ART. 1 - Contenuto del Regolamento

ART. 2 - Classificazione del Comune

ART. 3 - Criteri per la formazione del piano generale degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

TITOLO SECONDO

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

ART. 4 - Presupposto dell'imposta

ART. 5 - Definizioni

ART. 6 - Luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico

ART. 7 - Tipologia degli impianti

ART. 8 - Quantità degli impianti

ART. 9 - Limitazione forme di pubblicità per ragioni di pubblico interesse

ART. 10 - Maggiorazioni tariffarie

ART. 11 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

ART. 12 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

ART. 13 - Dimensioni dei cartelli pubblicitari

ART. 14 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

ART. 15 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

ART. 16 - Pubblicità sui veicoli

ART. 17 - Pubblicità fonica

ART. 18 - Modalità per ottenere l'autorizzazione alla installazione degli impianti

ART. 19 - Disciplinare di concessione e canone

ART. 20 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

ART. 21 - Modalità di effettuazione di pubblicità varia

ART. 22 - Targhette di identificazione

ART. 23 - Vigilanza

ART. 24 - Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti

ART. 25 - Soggetto passivo dell'imposta

ART. 26 Obbligo della dichiarazione

ART. 27 - Casi di omessa dichiarazione

TITOLO TERZO

AFFISSIONI

- ART. 28 - Principi generali**
- ART. 29 - Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni**
- ART. 30 - Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni**
- ART. 31 Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni**
- ART. 32 - Spazi privati per le affissioni**
- ART. 33 - Autorizzazione per le affissioni dirette**
- ART. 34 - Modalità per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**
- ART. 35 - Consegna del materiale da affiggere**
- ART. 36 - Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario**
- ART. 37 - Pagamento diritti sulle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale**

TITOLO QUARTO

MODALITA' DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 38 - Modalità di applicazione dell'imposta**
- ART. 39 - Pagamento dell'imposta**
- ART. 40 - Rettifica, accertamento d'ufficio e contenzioso**
- ART. 41 - Pagamento del diritto**
- ART. 42 - Bollettari di riscossione e registri occorrenti alla gestione**
- ART. 43 - Registri necessari per la gestione della imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni**
- ART. 44 - Funzionario Responsabile**
- ART. 45 - Orario di apertura dell'Ufficio**
- ART. 46 - Tariffe**
- ART. 47 - Gestione contabile delle somme riscosse**
- ART. 48 - Pagamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**
- ART. 49 - Ricevuta di pagamento**
- ART. 50 - Rateazione**
- ART. 51 - Riduzioni ed esenzioni dell'imposta**
- ART. 52 - Riduzioni del diritto**
- ART. 53 - Esenzioni dal diritto**
- ART. 54 - Deliberazione di affidamento della gestione in concessione - Principi generali**
- ART. 55 - Controlli**
- ART. 56 - Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni**
- ART. 57 - Norme generali e transitorie**

R E G O L A M E N T O

ART. 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lvo 15/11/1993 n. 507 e nelle istruzioni emanate o emanande dal Ministero delle Finanze, che si intendono espressamente richiamate, le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

ART. 2 - Classificazione del Comune

In conformità all'art. 2 del D.Lvo 507/93, il Comune di Capraia e Limite appartiene alla Vª classe, avuto riguardo che la popolazione residente al 31/12/1992 ammonta a n. 5193 unità.

ART. 3 - Criteri per la formazione del piano generale degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni.

La Giunta municipale, con apposite deliberazioni, procederà alla redazione od all'aggiornamento del piano degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, di cui all'art. 3 del D.Lvo 507/93.

Tale adempimento verrà curato dall'ufficio tecnico comunale con la collaborazione dell'ufficio di polizia municipale e sottoposto al parere della Commissione edilizia.

I criteri per la redazione del suddetto piano sono i seguenti:

- 1) Analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
- 2) Individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti di ogni quartiere, area di circolazione anagrafica, ovvero delimitazione di sezione elettorale. Nel numero degli abitanti si dovrà tenere conto anche dei soggetti non residenti, ma che per ragioni di lavoro, di accesso agli uffici, scuole, ecc, frequentano il quartiere, ai fini della quantificazione dei rapporti di cui all'art. 18/3 D.Lvo 507/93;
- 3) Individuazione dei punti per la collocazione di impianti pubblicitari ed impianti per le pubbliche affissioni nel rispetto della disciplina di cui all'art. 23 del D.Lvo 285/92 e degli artt.li 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 del D.Lvo 495/92;
- 4) Caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e rispettosi dei valori architettonici ed urbanistici, di monumenti, di centri storici;
- 5) Individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapetonale;
- 6) Individuazione di posti per la installazione di frecce segnaletiche, di aziende, imprese, ecc;

Il piano generale degli impianti è approvato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO II IMPOSTA DI PUBBLICITA'

ART. 4 - Presupposto dell'imposta

La diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili, è soggetta all'imposta di pubblicità prevista dal presente regolamento.

ART. 5 - Definizioni

Ferme restando le disposizioni degli art. 5 e 18 del D.Lvo 507/93, per **PUBBLICITA'** si intende la diffusione di messaggi effettuata a cura diretta degli interessati, con proprie attrezzature ed apparecchiature indicate negli articoli 12,13,14,15 del citato D.Lvo. Per **AFFISSIONI** pubbliche si intendono le esposizioni di manifesti, avvisi o fotografie effettuati normalmente a cura del Comune o dei suoi aventi causa in spazi di proprietà o riservati al Comune stesso.

E' da considerare **INSEGNA** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce con funzione di identificazione del luogo di esercizio della attività economica. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

E' da qualificare **SORGENTE LUMINOSA** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce **CARTELLO** quel manufatto bifacciale/monofacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, che è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera **MANIFESTO** l'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, affisso su apposita tabella, su strutture murarie o su altri supporti. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Si considera **STRISCIONE, LOCANDINA O STENDARDO** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

E' da considerare **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO** la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' da qualificare **IMPIANTO DI PUBBLICITA'** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nel termine generico **ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**, indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.lvo 507/93.

ART. 6 - Luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 7 - Tipologia degli impianti

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'art. 3, nel caso di necessità di ampliamento degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- Stendardi (mono o bifacciali);
- Tabelle;
- Poster 6 x 3 (mono o bifacciali);
- Trespoli/colonnine;
- Cavalletti Bifacciali/panchine bifacciali;
- Fermate bus;
- Protezioni pedonali.

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc.) saranno determinate dall'ufficio Urbanistica di concerto con l'ufficio Tributi.

ART. 8 - Qualità degli impianti

In ogni caso gli impianti per la effettuazione di pubblicità dovranno essere realizzati con materiali durevoli e non deperibili che peraltro si presentino esteticamente adeguati alle caratteristiche architettoniche ove avviene la installazione.

ART. 9 - Limitazione forme di pubblicità per ragioni di pubblico interesse

La pubblicità sonora di cui all'art. 15 comma 5 del D.lvo 507/93 è vietata nel raggio circostante di mt. 150 dagli ospedali, case di riposo, edifici scolastici, locali ove si svolgono manifestazioni politiche, musei, biblioteche pubbliche. Detta pubblicità potrà avvenire nelle restanti parti del territorio comunale dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 nei soli casi previsti dall'art. 59 del D.P.R. 495/92.

Altre limitazioni potranno essere introdotte dal Sindaco mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.

Eguale è vietata la pubblicità mediante lancio, o distribuzione di manifestini nei centri storici, delimitati tali dalle norme urbanistiche.

Tale forma di pubblicità è consentita esclusivamente nei mercati rionali e settimanali in occasione della loro effettuazione.

ART. 10 - Maggiorazioni tariffarie

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lvo 507/93. nessuna maggiorazione tariffaria viene stabilita in merito, non essendo il territorio interessato a rilevanti flussi turistici.

ART. 11 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, la quale in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potrà comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

Il bordo inferiore di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Le installazioni a bandiera possono essere consentite anche in forma di pannello monofacciale o bifacciale a condizione che si presentino traforate onde consentire una minore resistenza ai venti. In ogni caso la responsabilità per eventuali rotture o cadute farà carico esclusivamente all'installatore il quale risponderà per eventuali danni causati a terzi o a cose di proprietà di terzi.

ART. 12 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove non è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e farmacie. Entro i centri abitati valgono le limitazioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 13 - Dimensioni dei cartelli pubblicitari

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal presente Regolamento, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati; se installati entro i centri abitati le limitazioni dimensionali suddette sono ridotte nella seguente misura:

- per insegne frontistanti il senso di marcia: mq. 4
- per insegne poste parallelamente al senso di marcia: mq. 10

Peraltro la loro installazione dovrà avvenire in maniera tale da non impedire la visibilità della segnaletica stradale o di servizi pubblici, fermate di mezzi di linea, i quali dovranno essere visibili da una distanza, nel senso di marcia, di almeno mt. 20.

ART. 14 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

Fuori e dentro i centri abitati è vietata l'affissione di manifesti a distanza inferiore a mt. 10 dalla sede stradale. L'affissione è consentita nelle piazze, parcheggi, giardini e superfici non interessate al transito veicolare.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari frontistanti il senso di marcia fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 5, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzata ed effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della sede stradale;
- m. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 300 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 200 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- m. 350 dalle intersezioni;
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi o convessi;
- su ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 5, è vietato in tutti i punti indicati al comma precedente, e, ove consentito, esso deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla facciata rivolta ai pedoni.

Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada, approvato con D.Lvo 285/92. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in

posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti comunque ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della sede stradale.

Entro i centri abitati, in occasione della redazione del piano generale della pubblicità di cui al presente art. 3, vengono individuati gli spazi ove è consentita la collocazione di cartelli degli altri mezzi pubblicitari.

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di identificazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di mq. 3 ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m. tra di loro e dagli altri cartelli.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dai commi 2 e 4 del presente articolo. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq. 1.00 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a m. 100 ed a m. 25.

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

ART. 15 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, come classificate dall'art. 2 del D.Lvo 285/92, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte in corrispondenza degli accessi.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D ed E, ferme restando le norme relative alla installazione nei centri abitati, valgono le percentuali previste rispettivamente per le strade di cui alla lettera C e alla lettera F, come classificate dall'art. 2 del D.Lvo 285/92.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio esistente nella stazione.

ART. 16 - Pubblicità sui veicoli.

La pubblicità luminosa, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:

- a) sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
- c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo;
- d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35 e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di cm. 70x30;
- e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore ai 4/10, con un colore di fondo neutro;
- f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
- g) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per metro quadrato.

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo, entro i limiti dell'art. 13 del D.Lvo 507/93.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti almeno cm. 20 dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- d) mediante apposizione di pannelli esterni al veicolo e che non costituisca limitazioni alla visibilità da parte del conducente.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non confondibili con simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione

o indicazione; colore rosso, salvo per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.

E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.

ART. 17 - Pubblicità fonica

Ai fini di cui all'art. 155 del D.Lvo 285/92, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco.

La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco, da parte di candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.

ART. 18 - Modalità per ottenere l'autorizzazione alla installazione degli impianti.

L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, delle disposizioni sulla circolazione stradale (nuovo Codice della Strada), di polizia urbana e dall'apposito regolamento per la disciplina e l'installazione dei mezzi pubblicitari approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 187 del 06/10/1988, nonché del presente regolamento.

L'autorizzazione ad eseguire pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

Ai fini della richiesta e del rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere seguite le procedure stabilite nella parte II^a (artt. 4,5,6,7,8,9,10,11) del regolamento per la disciplina e l'installazione dei mezzi pubblicitari, approvato con la deliberazione consiliare n. 187 del 06/10/1988 sopra citata.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

ART. 19 - Disciplinare di concessione e canone

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla giunta comunale e periodicamente aggiornato.

Tale canone, deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Comunque sia, il canone deve essere il più congruo possibile per le installazioni realizzate al fine di pubblicizzazione degli esercizi commerciali aventi ubicazione nel territorio del Comune, sempre che l'installazione avvenga su istanza dell'esercente, ovvero, che la medesima installazione non venga curata da ditta o società che, oltre l'installazione di mezzi pubblicitari abbia come oggetto anche la commercializzazione della pubblicità. Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a recepire pubblicità diverse dall'affissione, la giunta comunale valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o società specializzate.

L'offerta non deve necessariamente tradursi in una quantificazione monetaria, invero potendo la stessa essere formata ad esempio da offerte di infrastrutture.

ART. 20 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 406 comma 1 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza prevista all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51 comma 9 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 21 - Modalità di effettuazione della pubblicità varia

Relativamente alla pubblicità varia di cui all'art. 15 del D.Lvo 507/93, valgono i seguenti principi:

a) la pubblicità effettuata con aeromobili o palloni frenati, è soggetta al pagamento della relativa imposta ove il mezzo pubblicitario insista sul territorio comunale.

b) La distribuzione di volantini o il lancio degli oggetti resta subordinato al rispetto del regolamento comunale di Polizia urbana. Ove tale regolamento non lo consenta in tutto o su parte del territorio comunale, detta attività non potrà essere autorizzata.

c) La pubblicità sonora, in conformità alla previsione del regolamento attuativo del Nuovo Codice della Strada, D.Lvo 495/92, è consentita soltanto mediante l'installazione in posto fisso e fermo restando il rispetto delle condizioni e limitazioni dei cui al precedente articolo 17 del presente regolamento.

ART. 22 - Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura ed a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- amministrazione che l'autorizza;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 23 - Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui mezzi di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 comma 1 del Codice Stradale il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3 del Codice della Strada, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. precedente, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta.

In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

ART. 24 - Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti.

I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime, occorre provvedere, a cura e a spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti con l'autorizzazione originaria.

ART. 25 - Soggetto passivo dell'imposta

Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 26 - Obbligo della dichiarazione.

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune od al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere

indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune od al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 27 - Casi di omessa dichiarazione.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli artt. 12,13 e 14 commi 1,2,3, del D.Lvo 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo di gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

TITOLO III AFFISSIONI

ART. 28 - Principi generali

E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lvo 507/93, il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 29 - Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.

In applicazione dell'art. 19 del D.Lvo 507/93, ai fini della solidarietà nel pagamento del relativo diritto per colui " nell'interesse del quale il servizio è richiesto " si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il cui prodotto viene ad essere reclamizzato.

ART. 30 - Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni.

La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, come previsto dall'art. 18 del D.Lvo 507/93, è fissata in complessivi mq. 72 pari a mq 12 per ogni 1000 abitanti su una popolazione di 5.193 abitanti al 31.12.1992 arrotondati a n. 6000.

Detta superficie include sia le affissioni dirette che quelle a domanda che quelle istituzionali sociali e senza rilevanza economica.

La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà l'ulteriore superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 31 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni.

In esecuzione della previsione di cui all'art. 3 comma 3° del D.Lvo 507/93, gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche individuati al precedente art. 30 sono suddivisi nelle seguenti percentuali:

- a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: **35%**
- b) spazi per affissioni di natura commerciale: **60%**

c) spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio: **5%**

Quanto alla ubicazione dei medesimi, compatibilmente con le dimensioni dei singoli spazi destinati alle affissioni, questi dovranno essere possibilmente suddivisi percentualmente secondo le categorie di cui al comma che precede. Ove la dimensione degli impianti non sia tale da garantire la predetta suddivisione percentuale in sezioni, maggiore affluenza dovrà avvenire rispettando la località di maggiore affluenza di persone.

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multipli di cm 70x100.

ART. 32 - Spazi privati per le affissioni dirette.

Gli spazi di cui all'art. 31 comma 1 lett. C), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.

Qualora gli impianti sino installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o canoni di concessione.

ART. 33 - Autorizzazione per le affissioni dirette.

L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente negli appositi impianti autorizzati.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati all'Ufficio Tecnico Commerciale, unitamente alla domanda dovranno essere allegate:

- a) copia della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzazione dell'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto;
- e) documentazione fotografica della zona di installazione.

L'autorizzazione, accertato il rispetto delle norme del Regolamento Edilizio, di Polizia Urbana e del presente regolamento, sarà rilasciata dal Sindaco.

ART. 34 - Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni pubbliche

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno il Comune, od il Concessionario, su richiesta del committente, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il comune, od il Concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nella affissione superiore a 10 giorni ovvero, di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, od il Concessionario, è tenuto al rimborso entro 90 giorni.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione, comunicandolo al Comune od al Concessionario almeno il giorno precedente la stessa, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Con la comunicazione di cui ai commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

Il committente che intende, nei casi previsti da detti commi, annullare la commissione, dovrà far pervenire al comune od al concessionario la richiesta almeno il giorno precedente di quello indicato nella comunicazione di cui al presente comma.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso, mentre quello abusivamente affisso negli spazi stabiliti sarà coperto, salvo responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della Ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 35 - Consegna del materiale da affiggere.

I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente, il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali vigenti in materia.

ART. 36 - Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario

Resta facoltà insindacabile dell'ufficio addetto alle affissioni rifiutare l'affissione ovvero l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla decenza pubblica, ovvero si presenti come licenzioso, o in una qualunque maniera, possa integrare un reato (calunnia, diffamazione, etc.)

In tal caso, a cura dell'ufficio, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta si dovrà dare comunicazione motivata al richiedente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il, materiale consegnato o fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il suo ritiro.

Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.

ART. 37 - Pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale

In conformità all'art. 9 comma 3° del D.Lvo 507/93, per le affissioni di carattere non commerciale è consentito il pagamento diretto presso l'ufficio delle affissioni pubbliche il cui addetto ne rilascerà ricevuta mediante stacco di bolletta a madre e figlia e contabilizzazione nel relativo registro giornaliero degli incassi e annotazione sul registro delle comunicazioni.

TITOLO IV

MODALITA' DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 38 - Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta di pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un mezzo pubblicitario.

Tutte le maggiorazioni e le riduzioni di tariffa previste dal decreto legislativo e dal presente regolamento si applicano singolarmente sulla tariffa base.

ART. 39 - Pagamento dell'imposta.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento ***all'€uro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo***. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

In sede di riscossione coattiva il concessionario può fare ricorso alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639 e si assume ogni onere in relazione alla procedura esecutiva, anche dopo la cessazione della concessione, fino al recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la prestazione della cauzione prevista nel contratto.

Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.

Entro il termine di ***cinque*** anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può richiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza motivata ed allegando l'originale della ricevuta di versamento. Il Comune, ovvero il Concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di ***centottanta*** giorni dalla presentazione dell'istanza emettendo mandato di pagamento o, se del caso, disponendone il rigetto della stessa motivandolo. Eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti sospendono il termine suddetto di ***centottanta*** giorni che tornerà a decorrere dalla data di integrazione della documentazione.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a €uro 2,00; lo stesso limite viene applicato anche nel caso di rimborsi e compensazioni.

Il contribuente può richiedere, con specifica istanza, la compensazione della maggiore imposta erroneamente versata con quella dovuta per l'anno o per gli anni successivi. La richiesta, oltre alle fotocopie allegate dei bollettini di versamento, deve contenere tutte quelle informazioni necessarie all'ufficio al fine di riscontrare il diritto alla compensazione e dovrà essere presentata entro i termini previsti per i rimborsi. Non si intendono valide compensazioni eseguite su iniziativa del contribuente senza la presentazione della dovuta istanza.

ART. 40 - Rettifica ed accertamento d'ufficio - Contenzioso

Il Comune, ovvero il Concessionario, entro **cinque** anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate sino all'insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto di cui all'art. 80 del D.Lvo 546/92 recante " Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 413/91.

ART. 41 - Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lvo 507/93.

Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lvo 507/93.

I versamenti non devono essere eseguiti quando il diritto risulta inferiore a €uro 2,00; lo stesso limite viene applicato anche nel caso di rimborsi e compensazioni

ART. 42 - Bollettari di riscossione e registri necessari alla gestione

Fermo restando la disposizione di cui all'art. 9 e 19 in ordine alle modalità di riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al D.Lvo 507/93, i bollettari occorrenti per la riscossione dei diritti sulle pubbliche

affissioni non avente carattere commerciale, devono essere conformi a quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Finanze in data 26/04/1994 e, antecedentemente alla loro utilizzazione devono, essere vidimati e numerati dal Segretario Comunale. Essi dovranno essere conservati presso la gestione per la durata di 10 anni. In caso di gestione in concessione al termine della stessa dovranno essere depositati entro trenta giorni al Comune che provvederà a custodirli sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di verbale di consegna.

Per la stessa durata dovranno essere conservati presso gli uffici, tutti i documenti in ordine alla gestione contabile dell'imposta emanati in relazione al disposto di cui all'art. 35 comma 4 del D.Lvo 507/93, con decreto del Ministero delle Finanze in data 26/04/1994.

ART. 43 - Registri necessari per la gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Indipendentemente dalla forma prescelta per la gestione del servizio, l'ufficio incaricato deve tenere obbligatoriamente i seguenti registri:

- 1) Registro di assunzione in carico e registro di scarico dei bollettari per la riscossione dell'imposta e dei diritti di cui al precedente articolo. Detto registro potrà essere unico per ogni tipo di riscossione purché al suo interno la dotazione dei bollettari venga distintamente contabilizzata.
- 2) Registro schedario delle dichiarazioni e delle commesse degli utenti separato per l'imposta di pubblicità e per i diritti delle pubbliche affissioni. Il registro relativo all'imposta di pubblicità potrà contenere una sottosezione per la pubblicità di durata inferiore all'anno.
- 3) Registri dei versamenti effettuati presso la Tesoreria comunale dei proventi di riscossione dell'imposta e dei diritti.
- 4) Registro schedario dei rimborsi disposti a favore dei contribuenti per l'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- 5) Registro giornaliero di cassa
- 6) Registro delle affissioni effettuate in esecuzione di diritti.

Tutti i registri prima della loro utilizzazione saranno vidimati dal Segretario Comunale che vi annoterà il numero delle pagine di cui si compongono.

ART. 44 - Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta del servizio il Funzionario responsabile della gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni cui attribuire le funzioni e i poteri di cui all'art. 11 del D.Lvo 507/93, deve essere scelto fra personale dipendente dell'amministrazione avente qualifica non inferiore alla VII^a, fermo restando il rispetto dei profili professionali e delle mansioni di cui all'accordo di lavoro per il personale degli enti locali.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni spettano al Concessionario.

ART. 45 - Orario di apertura dell'ufficio

Con provvedimento del Sindaco viene fissato l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico, possibilmente nell'arco dell'intera giornata onde facilitare l'accesso del pubblico

ART. 46 - Tariffe

Per ogni forma di pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuta al Comune od al Concessionario che vi subentra, un'imposta ed un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lvo 507/93 con atto della Giunta Municipale n. 87 del 19/02/1994, esecutivo ai sensi di legge.

Le suddette tariffe si intendono prorogate di anno in anno fino a quando intervengano modifiche alle stesse da apportarsi con deliberazione entro il 31/10 di ogni anno. In questo caso le nuove tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di adeguamento è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio della pubblicità e le pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chiunque abbia interesse.

ART. 47 - Gestione contabile delle somme riscosse

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 del D.Lvo 507/93 con il Decreto del Ministero delle Finanze in data 26/04/1994.

Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 48 - Pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o in godimento al comune, indipendentemente dalla natura demaniale o patrimoniale di detti beni, insieme alla corresponsione dell'imposta di pubblicità deve essere corrisposta anche la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

A tale proposito il committente deve presentare apposita dichiarazione di denuncia mediante l'apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio.

Quest'ultimo provvederà a curarne la riscossione in conformità dell'art. 50 del D.Lvo 507/93, e darne comunicazione al relativo responsabile, mediante invio della denuncia.

ART. 49 - Ricevuta di pagamento

La ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento della imposta di pubblicità o il diritto sulle pubbliche affissioni, deve essere conservata a cura del richiedente ed essere esibita a richiesta di agenti del Comune o dell'eventuale concessionario di gestione del servizio. Per la pubblicità veicolare essa deve essere trattenuta in copia unitamente ai documenti di circolazione del mezzo.

Per le attività e le installazioni che non abbisognano di particolari autorizzazioni, la ricevuta di pagamento costituisce titolo autorizzativo all'effettuazione della attività.

ART. 50 - Rateazioni

E' consentita la rateazione della imposta di pubblicità annuale di importo superiore a **€uro 1549,37** in quattro rate trimestrali senza aggravio di interessi scadenti il 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12. Il ritardo nel pagamento della rata determina l'applicazione della sanzione tributaria di cui all'art. 23 del D.Lvo 507/93: ove il ritardo abbia a superare 15 gg, è facoltà dell'ufficio procedere alla rimozione e

all'oscuramento del materiale pubblicitario, revocando la facoltà del pagamento rateale.

ART. 51 - Riduzioni ed esenzioni dell'Imposta

Sono applicate le riduzioni dell'imposta previste dall'art. 16 del D.Lvo 507/93.

Sono applicate le esenzioni dell'imposta nei casi previsti dall'art. 17 del D.Lvo 507/93.

A chiarimento di detto art. 17, non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli, che seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni; ancorché contengano la indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i Cartelli Telecom, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione etc.

Eguale non sono soggette ad imposta di pubblicità le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nella esclusiva disponibilità del singolo utente e il relativo messaggio al pubblico.

Parimenti i depliant pubblicitari scontano l'imposta di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico; sono esenti pure i mezzi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a 300 cmq. **e la pubblicità in qualunque modo realizzata all'interno degli impianti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore ai 3000 posti.**

ART. 52 - Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 20 del D.Lvo 507/93 e cioè:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. seguente del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

ART. 53 - Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni (art. 21 del D.Lvo 507/93):

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimento di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione è obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 54 - Deliberazione di affidamento della gestione in concessione - Principi generali

La gestione del servizio affissioni e di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di questo comune, può essere affidata a soggetti iscritti nell' albo di cui all'art. 53 del D.Lvo 446/97 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 52 comma 7) dello stesso decreto legislativo.

Il contratto di gestione di cui all'art. 25 del D.Lvo 507/93, fino a che l'Albo sopraddetto non verrà istituito e non diverrà interamente operante, può essere rinnovato anche per più anni, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e purché sia dimostrato l'interesse pubblico e la convenienza economica di questo comune al rinnovo.

Il rinnovo previsto al comma 2) che precede si intende disciplinato dalle norme del contratto stipulato con l'attuale concessionario per ciò che non è in contrasto con le norme regolamentari.

Il rinnovo della concessione è sottoposto alla condizione risolutiva della iscrizione all'albo nazionale dei concessionari dei tributi locali istituito in applicazione dell'art. 53 del D.lvo 446/97, per cui, in caso di mancata iscrizione nel termine previsto dal relativo decreto, la concessione si intenderà risolta di diritto. E' escluso il rinnovo tacito.

ART. 55 - Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, l'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampio diritto di ispezioni e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito il funzionario responsabile dell'ufficio tributi, dovrà verificare la gestione affidata a terzi rimettendo apposita relazione illustrativa alla Giunta comunale in ordine all'andamento del servizio dalla quale risulti accertata:

- 1) la tempestività dei versamenti al Comune;
- 2) la regolare applicazione delle tariffe;
- 3) il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 56 - Disciplina per l'applicazione delle sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie e gli interessi di cui all'art. 23 del D.Lvo 507/93, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate in conformità all'art. 24 del D.Lvo sopraccitato, secondo l'ammontare ivi previsto e con la procedura della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 57 - Norme generali e transitorie

Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale contrarie o incompatibili con il presente regolamento che ha effetto a partire dal 1 gennaio 1995 ai sensi del D.Lvo 504/93.

E' abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 29/03/1973 e successive integrazioni e modificazioni allo stesso apportate.

Sono altresì abrogate le altre disposizioni comunali in materia, contrarie e comunque non conformi a quelle del presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lvo 507/93, nonché le altre norme di legge e di regolamenti applicabili alla materia.

In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo suddetto, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con il normale modello in conto corrente postale o in forma diretta.